



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI

UFFICIO FITOSANITARIO

Il Dirigente

Via A. M. Di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835/ 284350 CELL. : 335 84 96 727
ermanno.pennacchio@regione.basilicata.it

ALL. B)

Matera li 29 MAG. 2018

Prot. n° 93464/14 AD

Rif. n. Ares (2018)1904466 - 10/04/2018

Alla Rappresentanza permanente
Italiana a
Bruxelles

e, p. c. Sig. Dirigente generale
Dipartimento Politiche agricole e
forestali della Regione Basilicata
Sede

Sig. Assessore Politiche agricole e
forestali della Regione Basilicata
Sede

Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Basilicata) - SA 50712 (2018/XA) - Aiuto agli agrumicoltori i cui agrumeti sono stati colpiti dal CTV (citrus tristeza virus) e per i quali è stata emessa disposizione di abbattimento.

Signor Ambasciatore,
con riferimento ai dubbi ed alle osservazioni espressi dai servizi della Commissione e rappresentati in merito alla compatibilità della specifica misura di aiuto in oggetto indicata con le pertinenti disposizioni del Reg. (UE) n° 702/2014, di seguito si riportano le osservazioni proposte e, per ognuna di esse, le precisazioni del caso:

1. In conformità dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 702/2014, gli aiuti concessi in forza dell'articolo 26 di tale regolamento si applicano alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria. Si invitano le autorità italiane a confermare che l'aiuto sarà concesso solo alle PMI attive nella produzione agricola primaria e a specificarlo nella determinazione n. 1400 del 21.12.2017 ("la base giuridica"). Con riferimento alla specifica richiesta si conviene che l'aiuto sarà erogato esclusivamente alla PMI attive nella produzione agricola e specificatamente nel segmento delle produzioni agrumicole, ai sensi dell'art. 26 del Reg. (UE) n. 702/2014.

h



REGIONE BASILICATA

2. *Nella scheda SANI le autorità italiane hanno indicato un contributo complessivo di 13 200,00 EUR. La base giuridica consente un aiuto individuale massimo di 13 200,00 EUR. Si invitano le autorità italiane a confermare che il contributo complessivo nella scheda SANI è corretto o a specificare l'importo esatto di conseguenza. La misura del contributo erogabile (indennizzo) è calcolato in relazione ai mancati redditi causati dall'azione distruttiva del CTV. Nell'allegato A) alla DGR del 21 dicembre 2017 n. 1400 (base giuridica), a pag. 11, nel paragrafo: "Criteri per l'attuazione dell'intervento contributivo in caso di estirpazione delle piante infette da CTV" sono definite le modalità di calcolo dell'indennizzo che si determina in relazione all'età delle piante ed al numero di quelle abbattute. E' comunque fissato in € 13.200,00 il contributo massimo erogabile alla PMI nel caso di indennizzo per l'abbattimento di un intero campo di agrumi composto da oltre 200 piante tutte di età superiore a 6 anni. Detto importo corrisponde al 50% del valore che si determina applicando il valore fissato per pianta (pari ed € 132,00 per pianta) per il n. 200 di piante.*
3. *A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 702/2014, le autorità italiane sono invitate a indicare nella base giuridica la disposizione specifica del capo III di tale regolamento (ossia l'articolo 26), che è applicabile al regime in oggetto. Nella unita bozza della nuova base giuridica vengono richiamate le disposizioni di cui al capo III del Reg. (UE) n. 702/2014, ed in particolare a quanto contenuto all'art. 26 e specificatamente al comma 2, lett. b, par. iii);*
4. *Dalla base giuridica non è chiaro quali sono i costi ammissibili coperti dal regime. Le autorità italiane sono invitate a chiarire quali categorie di aiuti intendono coprire: costi legati alla prevenzione, costi di controllo e eradicazione e/o aiuti destinati a ovviare ai danni causati da organismi nocivi ai vegetali, conformemente all'articolo 26, paragrafi 7, 8 e 9 del regolamento (UE) n. 702/2014? Esse sono inoltre invitate a modificare di conseguenza la base giuridica. Si precisa che con la più volte richiamata DGR del 21 dicembre 2017 n. 1400 la Regione Basilicata ha inteso adottare un programma regionale di prevenzione, controllo e eradicazione dell'organismo nocivo Citrus tristeza virus (CTV), ai sensi e per gli effetti del Decreto ministeriale del 31 ottobre 2013. Gli aiuti, richiamati nella base giuridica e, più precisamente nell'All. A), ed erogabili a favore delle imprese agricole (piccole e medie) sono finalizzati a indennizzare le imprese impegnate nella produzione primaria di prodotti agricoli per la perdita delle piante in conseguenza delle disposizioni di abbattimento, imposte con provvedimento dell'Ufficio fitosanitario, in conseguenza del rinvenimento dall'organismo nocivo sulle medesime piante, a seguito dei periodici monitoraggi. Nel richiamato paragrafo: "Criteri per l'attuazione dell'intervento contributivo in caso di estirpazione delle piante infette da CTV" e specificatamente a pag. 11 è precisato che: "L'indennizzo è calcolato in relazione ai mancati redditi causati dall'azione*



REGIONE BASILICATA

distruttiva del Citrus tristeza virus (CTV), al valore di mercato delle piante distrutte e alla perdita di reddito dovuta agli obblighi della quarantena, a quelli conseguenti all'abbattimento, bonifica e vuoto biologico e alle difficoltà relative al reimpianto." Le disposizioni contenute nella base giuridica sono, a nostro avviso, conformi al disposto di cui all'art. 26, del regolamento di esenzione, paragrafo 8, lett.c) e al contenuto del paragrafo 9, lett. a).

5. *A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 possono essere concessi aiuti mediante sovvenzioni dirette o servizi sovvenzionati, in funzione della categoria di aiuti. Si richiama l'attenzione delle autorità italiane sul fatto che se il regime copre i costi per misure di prevenzione, controllo o eradicazione, si applicano e devono essere integrate nella base giuridica le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 11, di tale regolamento. La nuova base giuridica riporta quanto osservato dai Servizi della Commissione.*
6. *Qualora il regime copra costi di prevenzione, le autorità italiane sono invitate a modificare la base giuridica, al fine di garantire che la domanda di aiuto sia presentata prima dell'avvio dei lavori concernenti l'attività (effetto di incentivazione), come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014. Il regime di aiuti previsto non copre costi volti alla prevenzione della diffusione delle fitopatie da CTV.*
7. *Si chiede alle autorità italiane di specificare nella base giuridica l'intensità di aiuto per tutti i costi ammissibili. Il regime di aiuti previsto è limitato al solo indennizzo, a favore delle imprese (piccole e medie) agricole impegnate nella produzione primaria di agrumi, dei costi sostenuti per le perdite delle piante e della produzione a causa degli abbattimenti obbligatori a seguito della rilevata presenza dell'organismo nocivo, come definito al paragrafo: "Criteri per l'attuazione dell'intervento contributivo in caso di estirpazione delle piante infette da CTV" e specificatamente a pag. 11 dell'allegato A) alla originaria base giuridica ed ora a pag. 11 e 12 della base giuridica modificata ed integrata.*
8. *Le autorità italiane sono invitate a modificare la base giuridica per garantire che le imprese che hanno ancora a disposizione un precedente aiuto illegale che è stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione (relativa a un aiuto individuale o a un regime di aiuti) siano escluse dal sostegno, in linea con l'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 702/2014. La nuova base giuridica contiene quanto osservato dai Servizi della Commissione.*
9. *Le autorità italiane sono inoltre invitate a modificare la base giuridica al fine di garantire che le imprese in difficoltà siano escluse dal sostegno, a meno che – per i costi di cui all'articolo 26, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 – le difficoltà finanziarie di un'impresa siano state provocate dai danni causati*



REGIONE BASILICATA

da organismi nocivi ai vegetali, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, lettera b), punto ii), di tale regolamento. La nuova base giuridica contiene quanto osservato dai Servizi della Commissione.

10. Le autorità italiane sono invitate a eliminare dalla base giuridica qualsiasi riferimento agli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/2020 e a sostituire il riferimento al vecchio regolamento di esenzione per categoria (regolamento n.1857/2006) con il riferimento all'attuale regolamento di esenzione, vale a dire il regolamento (UE) n. 702/2014. La bozza della nuova base giuridica contiene quanto osservato dai Servizi della Commissione essendosi erroneamente fatto riferimento al precedente regolamento di esenzione in luogo del vigente Reg. (CE) n° 702/2012.
11. Le autorità italiane sono invitate a introdurre nella base giuridica disposizioni sul cumulo in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 702/2014. La bozza della nuova base giuridica contiene quanto osservato dai Servizi della Commissione
12. Sulla scheda SANI le autorità italiane hanno indicato che il regime si applicherà a decorrere dal 2 aprile 2018. A tale proposito, le autorità italiane sono invitate a confermare che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014, non saranno concessi aiuti prima di dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regime o dall'invio della ricevuta da parte della Commissione. Si invitano inoltre le autorità italiane a confermare che la data di chiusura del regime è il 31.3.2020. La bozza della nuova base giuridica contiene quanto osservato dai Servizi della Commissione

Signor Ambasciatore, nello scusarmi per non essere riuscito a rispettare i tempi assegnati dai Servizi della Commissione, Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

(dott. Ermanno Pennacchio)